

Circolare prot. n. 300/A7923/20/101/3/3/9 del 22/10/2020

PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA E FERMATA

Testo integrato dell'art. 12-bis) del D.lgs. 30.4.1992 n. 285 Codice della Strada e successive modificazioni introdotto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 12-bis

Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata

1. Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.
2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.
5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale, e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono

Circolare prot. n. 300/A7923/20/101/3/3/9 del 22/10/2020

conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* * *

L'art. 49, comma 5-ter), lettera d) del DL introduce l'art. 12-bis del CdS, in materia di poteri di prevenzione e accertamento delle violazioni sulla sosta e fermata dei veicoli da parte dei cosiddetti *ausiliari della sosta*, precedentemente disciplinati dall'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che forniva un'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nei commi 132 e 133 citati.

L'art. 49, commi 5-duodecies) e 5-terdecies) del DL hanno, contestualmente, abrogato le norme appena richiamate il cui contenuto è stato in parte trasfuso nel nuovo art. 12-bis CdS. Quest'ultimo, tuttavia, contiene significative novità rispetto ai testi di legge previgenti chiarendo alcuni dubbi che nel tempo erano sorti sulle figure in argomento.

Rimane immutata la facoltà per i comuni, attraverso un provvedimento del sindaco, di conferire ai dipendenti comunali o di società private e pubbliche, esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi, funzioni in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta nelle aree oggetto della sosta regolamentata o a pagamento.

Riguardo alla figura dei dipendenti comunali occorre sottolineare che, rispetto alla formulazione dell'art. 17, comma 132, della legge 127/199, la nuova norma attribuisce agli stessi facoltà di accertare violazioni della sosta dei veicoli su tutto il territorio comunale, ma limitatamente all'ambito delle aree oggetto della sosta regolamentata o a pagamento.

Le medesime funzioni possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone al quale sono attribuiti oltre ai poteri di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, anche quelli in materia di circolazione e fermata sulle corsie riservate e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

L'art. 12-bis CdS, introduce la possibilità di conferire le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di fermata e sosta a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette all'attività di raccolta dei rifiuti urbani e pulizia delle strade. Tale nuova figura potrà accertare le violazioni della fermata o della sosta che siano strettamente connesse all'attività di raccolta dei rifiuti o di pulizia delle strade. A titolo esemplificativo, i soggetti in questione potranno accertare la violazione della sosta o della fermata di un veicolo davanti ad un cassonetto dei rifiuti urbani o della sosta o della fermata di un veicolo ove vietata da apposita segnaletica per la pulizia della strada.

Il comma 2 dell'art. 12-bis CdS riprende il contenuto dell'art. 68, legge 488/1999, prevedendo l'assenza di pendenze o precedenti penali quale presupposto che consente alle figure indicate di

Circolare prot. n. 300/A7923/20/101/3/3/9 del 22/10/2020

essere designate dal sindaco nelle funzioni, ma introduce l'obbligo dell'effettuazione di un'adeguata formazione della quale non sono stati indicati i dettagli.

In merito, considerato che l'obbligo di formazione era, comunque, da tempo, assolto in conformità a quanto indicato nelle circolari del 1997 e 1998 in materia di ausiliari della sosta⁽¹⁾, si ritiene opportuno confermare il principio secondo cui, in ragione delle particolari funzioni che tali soggetti sono chiamati a esercitare nel contesto della loro attività lavorativa e della qualifica che di conseguenza assumono, possa essere ritenuta adeguata la frequentazione di un corso teorico-pratico di formazione, della durata di almeno due mesi, tenuto da docenti esperti della materia. La formazione deve avere l'obiettivo di far raggiungere un'adeguata conoscenza delle principali norme sulla circolazione stradale, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice della strada relative alla sosta e fermata dei veicoli⁽²⁾ e al procedimento sanzionatorio di cui al titolo VI. Ogni Comune potrà disciplinare le modalità di svolgimento del corso di formazione.

In considerazione delle medesime ragioni di continuità con il precedente regime, si ritiene che debba essere riconosciuta validità alla formazione ottenuta nel periodo di vigenza della precedente norma. Pertanto, coloro che risultano già formati potranno esercitare le funzioni loro attribuite, senza soluzione di continuità, previo conferimento delle funzioni attraverso il rinnovo della designazione del sindaco ai sensi del nuovo art. 12-bis CdS⁽³⁾.

Parimenti, alle medesime condizioni, deve essere riconosciuta la possibilità di continuare ad esercitare le medesime funzioni a coloro che erano già stati designati con provvedimento formale dal sindaco e, seppur privi di adeguata formazione, hanno svolto attività di accertamento di violazioni in materia di sosta e di fermata.

L'art. 12-bis, comma 4, CdS, che riprende il contenuto dell'art. 68 della legge 488/1999, conferisce ai soggetti in argomento il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli artt. 7, 157 e 158 CdS, di redazione del relativo verbale nonché di rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 CdS, limitatamente agli ambiti in cui i soggetti in argomento hanno facoltà di procedere. Per quanto riguarda l'attività di rimozione dei veicoli occorre sottolineare che la nuova norma, rimandando genericamente all'art. 159 CdS⁽⁴⁾, conferisce la possibilità di procedere alla rimozione dei veicoli in tutti i casi in cui tale sanzione accessoria consegua all'accertamento delle violazioni di competenza.

Il comma 4 dell'art. 12-bis CdS prevede, inoltre, la possibilità di accertare le violazioni in materia di sosta e fermata anche nelle zone limitrofe a quelle in cui hanno competenza i soggetti in argomento. Tale facoltà è prevista per tutti i soggetti richiamati nell'art. 12-bis e deve riferirsi alla sosta o alla fermata di veicoli che impediscano o creino intralcio all'attività che i soggetti in questione sono chiamati a svolgere. A titolo meramente esemplificativo, si fa riferimento all'ipotesi del veicolo lasciato in sosta nelle immediate vicinanze di un cassonetto dei rifiuti, ma non davanti allo stesso, in modo da creare intralcio all'attività di svuotamento da parte dei veicoli adibiti a tale uso, oppure lasciato in sosta in modo tale da impedire l'accesso alle strade o corsie riservate, oppure

(1) Il riferimento è alle circolari n. 300/A/26467/110/26 del 25 settembre 1997 e n. 300/A/5042/110/26 del 17 agosto 1998 con le quali erano state fornite indicazioni sulle figure degli ausiliari della sosta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge 127/1997.

(2) Artt. 7, 157, 158 e 159 CdS.

(3) Sebbene le funzioni rimangano le medesime, è mutato il presupposto giuridico per il conferimento, nonché il contenuto dell'esercizio delle stesse.

(4) Nella precedente formulazione della norma di cui all'art. 68 della legge 488/1999, la facoltà di disporre la rimozione era limitata alle ipotesi di cui all'art. 158, lettere b), c) e d) CdS.

Circolare prot. n. 300/A7923/20/101/3/3/9 del 22/10/2020

lasciato in sosta in corrispondenza della zona riservata alla sosta a pagamento o al parcheggio in modo da impedirne l'accesso, ecc..

Nelle condizioni sopra descritte, nelle zone limitrofe a quelle di competenza è consentita anche l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione del veicolo.

Per effetto dell'introduzione delle norme in esame all'interno del Codice della Strada, gli ausiliari della sosta, nell'attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione sosta e fermata dei veicoli, devono conformarsi alle regole generali del Codice della Strada stesso, tra cui, ad esempio, l'obbligo della contestazione immediata, la disciplina del procedimento sanzionatorio ecc..

Infine, si sottolinea che l'art. 12-bis, comma 6, CdS, consente l'utilizzo di tecnologia digitale o strumenti elettronici e fotografici per l'accertamento delle violazioni da parte dei soggetti in argomento.

La facoltà non consente, tuttavia, di derogare al principio della contestazione immediata che deve continuare a governare l'attività di tali soggetti. Pertanto, non è consentito il rilevamento a distanza della violazione, ma l'utilizzo di tali strumenti, che non devono essere omologati o approvati, deve rimanere circoscritto alla mera documentazione dell'illecito riscontrato quale agevolazione dell'attività di accertamento. A titolo esemplificativo, l'"ausiliario della sosta", che abbia preventivamente verificato l'assenza del trasgressore, potrà documentare la sosta irregolare di diversi veicoli contemporaneamente attraverso la registrazione con una videocamera, al fine di procedere in tempi successivi alla verbalizzazione.